

CONTRIBUTO TASI EROGATO DALLO STATO AI COMUNI



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2014

Importo da erogare, a titolo di contributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo

1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (14A04611)

(GU n.138 del 17-6-2014 – Suppl. Ordinario n. 45)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che, per l'anno 2014, in deroga al settimo periodo del medesimo comma 688, il versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente inviate telematicamente, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del test delle stesse nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014;

Visto lo stesso comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, inoltre, che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta: Art. 1

Importo da erogare ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

1. E' approvato l'allegato A al presente decreto contenente l'elenco dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non hanno inviato le deliberazioni concernenti il tributo per i servizi indivisibili (TASI), esclusivamente inviate telematicamente, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, deliberazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Gli importi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, indicati nello stesso allegato A, corrispondono al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base.

2. Il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga ai Comuni gli importi indicati nell'allegato A al presente decreto e comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli

eventuali importi da recuperare e in confronto di singoli Comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

3. L'Agenzia delle entrate procede a trattenerne le relative somme, per i Comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 a fine dell'assegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico